



RISOLUZIONE OIV-OENO 567B2-2022

DISTINZIONE TRA ADDITIVI E COADIUVANTI TECNOLOGICI – Diossido di carbonio

L'ASSEMBLEA GENERALE,

VISTO l'articolo 2, paragrafo 2 b) ii dell'Accordo del 3 aprile 2001 che istituisce l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino,

CONSIDERATO che nel suo settore di competenze, l'OIV persegue l'obiettivo di contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, all'occorrenza, all'elaborazione di nuove norme internazionali atte a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come pure alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori,

CONSIDERATE le definizioni degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici approvate dall'OIV nella risoluzione OIV-OENO 567A-2016,

CONSIDERATE le differenti sostanze enologiche approvate dall'OIV e pubblicate nel *Codice internazionale delle pratiche enologiche* e nel *Codex enologico internazionale*,

CONSIDERATI i lavori del Gruppo di esperti "Tecnologia" e della Task force sugli additivi nel vino dell'OIV per la classificazione delle sostanze approvate dall'OIV come additivi o come coadiuvanti tecnologici,

CONSIDERATO il contributo offerto da tale distinzione a un'armonizzazione maggiore tra organizzazioni intergovernative e alla semplificazione del commercio internazionale di vino,

CONSIDERATO che la tabella presente di seguito non rappresenta un elenco completo ed esaustivo degli additivi e coadiuvanti tecnologici e che l'OIV continua a esaminare e considerare gli additivi e i coadiuvanti tecnologici che vengono proposti per l'elaborazione dei vini,



CONSIDERATI i lavori del gruppo di lavoro telematico istituito nel corso della riunione del Gruppo di esperti "Tecnologia" tenutasi a giugno 2020,

DECIDE, su proposta della Commissione II "Enologia", di adottare la seguente distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici per le sostanze già approvate dall'OIV ed elencate di seguito,

DECIDE di classificare il diossido di carbonio come additivo o coadiuvante tecnologico in base alla funzione enologica,

DECIDE di inserire questa distinzione nelle relative schede del *Codice internazionale delle pratiche enologiche*, nonché di inserire, nello stesso *Codice*, una tabella riepilogativa:

| Sostanza | N° SIN o CAS | Riferimento nel Codice delle pratiche enologiche | Riferimento nel Codex | Additivo | Coadiuvante tecnologico |
|----------------------|--------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Gas | | | | | |
| Diossido di carbonio | N° SIN: 290 | | COEI-1-DIOCAR | | |
| | | 1.7 Macerazione carbonica | | | X |
| | | 2.2.3 Mutizzazione mediante aggiunta di diossido di carbonio al mosto o mediante carbonicizzazione del mosto | | X ⁱ | |
| | | 2.2.5 Protezione sotto atmosfera inerte | | | X |



| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | 2.3.9 Macerazione post-fermentativa a caldo di uve rosse detta macerazione finale a caldo | | | X |
| | | 3.2.3 Travaso (dei vini) | | | X |
| | | 3.5.17 Gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana | | X | |
| | | 4.1.10 Trasferimento (dei vini spumanti) | | | X |
| | | 4.5 Vini gassificati | | X | |
| | | 6.15 Utilizzazione di diossido di carbonio | | X | |

ⁱ Il diossido di carbonio è considerato un additivo quando viene aggiunto al mosto. Tuttavia, per proseguire con le fasi di vinificazione, dopo lo stoccaggio, viene eliminato dal mosto e pertanto può essere considerato un coadiuvante tecnologico.